

N. 00505/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00192/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 192 del 2018, proposto da Comune di Peschiera del Garda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 3480;

contro

Società Immobiliare Diamante di Oliosio Francesco & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Luppi, Federica Minuz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Minuz in Venezia, San Marco, Calle Avvocati 3911;

per l'annullamento

del silenzio-rigetto formatosi a seguito della richiesta di rilascio di copia della documentazione oggetto dell'istanza di accesso del 27.12.2017, inviata e notificata, tramite messo comunale, in pari data, e, cioè:

- dei tabulati ufficiali estratti dal software di gestione delle entrate e delle uscite relativi ad ogni mezzo con riferimento al periodo aprile 2015- dicembre 2017;
- dei dati identificativi dell'imprenditore che ha installato il software di gestione delle entrate ed uscite dei mezzi presso le aree camper.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Immobiliare Diamante di Oliosio Francesco & C. S.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società immobiliare Diamante gestisce due aree camper attrezzate nel Comune di Peschiera del Garda.

In data 27 dicembre 2017 il Comune di Peschiera del Garda ha chiesto alla medesima società l'ostensione dei tabulati estratti dal software di gestione delle entrate e delle uscite dei mezzi nel periodo aprile 2015- dicembre 2017 e dei dati identificativi dell'imprenditore che ha installato il software: ciò al fine di rendere possibile l'applicazione dell'imposta di soggiorno dovuta dagli utenti di strutture ricettive.

La società immobiliare Diamante non ha dato riscontro all'istanza formulata dal Comune.

Decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per riscontrare l'istanza di accesso, perdurando l'inerzia della società immobiliare Diamante, con il ricorso in epigrafe l'Ente Civico ha adito l'intestato Tribunale per ottenere ai sensi dell'art. 22 e della L. n. 241 del 1990 copia degli atti richiesti.

La società immobiliare Diamante ha contrastato le avverse pretese con diffuse argomentazioni, sia in rito che nel merito.

Alla camera di consiglio in epigrafe indicata la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Tribunale ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa sulla presente controversia in quanto la vertenza, pur avendo sullo sfondo la materia tributaria, ha per oggetto una richiesta di accesso agli atti e non riguarda direttamente l'esercizio del potere impositivo (non sono impugnati atti impositivi).

La giurisprudenza ha, del resto, chiarito che soggetto passivo d'imposta è il cliente (ospite, turista). I gestori delle strutture ricettive non sono sostituti d'imposta né responsabili d'imposta. In caso di omesso versamento dell'imposta di soggiorno i relativi importi possono essere accertati e riscossi dal Comune solo nei confronti dell'ospite: unico soggetto passivo del tributo è colui che pernotta nelle strutture ricettive e nessuna responsabilità fiscale ricade sugli albergatori (TAR Veneto 1141/2016, 653/2012, 1165/2012, 1283/2012 e 141/2013, TAR Toscana. 200/2013, TAR Calabria 1694/2011).

Il gestore della struttura ricettiva è estraneo al rapporto d'imposta e risulta gravato solo da obblighi strumentali (es. obbligo di dichiarare periodicamente il numero di pernottamenti imponibili, obbligo di riversare al Comune le somme pagate dall'ospite a titolo d'imposta, obbligo di segnalare i clienti che non hanno versato il tributo, etc.: ai gestori sono affidati "soltanto adempimenti strumentali all'esazione del tributo, distinti dall'obbligazione tributaria", ..."adempimenti di carattere complementare, non eccessivamente onerosi o complessi: cfr. TAR Veneto sent. 1165/2012).

Gli obblighi posti a carico dei gestori delle strutture ricettive nella fase di attuazione del prelievo sono connaturali alla peculiare struttura del tributo, il cui funzionamento è legato al suo particolare presupposto (il pernottamento) e all'esistenza di un soggetto passivo (il turista) difficilmente rinvenibile dopo la fine del soggiorno (TAR Sicilia, Palermo, 1399/2013).

Affermata la giurisdizione amministrativa, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

Sussiste la legittimazione passiva della società resistente in quanto le disposizioni sul diritto di accesso si applicano anche ai soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, nonché ai gestori di pubblici servizi (artt. 22 e 23 L. 241/1990).

La parte resistente è qualificabile come soggetto ausiliario della P.A. in quanto titolare di obblighi strumentali all'esazione dell'imposta di soggiorno (obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento di denaro pubblico, perché ricevuto a titolo di pagamento di un'imposta dovuta dal turista al Comune: cfr. TAR Veneto 1141/2016 e Consiglio di Stato 5545/2017 che qualificano il gestore della struttura ricettiva come agente contabile nei confronti del Comune), sicché, almeno limitatamente a detta attività, disciplinata dal diritto nazionale (norme sulla contabilità di Stato e sull'imposta di soggiorno), risulta investita di compiti di rilievo pubblicistico e deve, pertanto, ritenersi soggetta all'accesso documentale da parte di chi vi abbia interesse.

Il Comune ha un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione dei documenti richiesti, non potendo altrimenti esigere l'imposta di soggiorno nei confronti degli ospiti che pernottano nelle aree camper attrezzate gestite dalla resistente.

Le aree camper attrezzate gestite dalla resistente rientrano, ai fini dell'imposta di soggiorno, nella nozione di "strutture ricettive all'aperto" di cui all'art. 26 della LRV n. 11/2013.

Secondo tale disposizione, sono “strutture ricettive all’aperto” quelle che offrono ai turisti, in un’area recintata, alloggio in allestimenti mobili. La medesima norma precisa che per allestimenti mobili devono intendersi “gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all’aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili”.

Orbene, dagli atti di causa risulta che le aree camper in questione sono recintate, presidiate da un custode, attrezzate di servizi igienici e docce, nonché di utilità varie per la manutenzione e la pulizia degli automezzi: esse, pertanto, devono farsi rientrare nella nozione di “struttura ricettiva all’aperto” delineata dalla menzionata legge regionale sul turismo.

I documenti richiesti sono pertinenti in quanto funzionali a conoscere il numero dei pernottamenti effettuati dai turisti nelle aree camper attrezzate gestite dalla resistente e, quindi, a rendere possibile la concreta esazione dell’imposta di soggiorno.

Alla luce delle suesposte considerazioni va dichiarata l’illegittimità del silenzio-rigetto opposto dalla parte resistente e conseguentemente ordinato alla stessa di ostendere al Comune i documenti richiesti.

La novità e problematicità delle questioni trattate suggeriscono la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla parte resistente di ostendere entro trenta giorni i documenti oggetto della richiesta formulata in data 27 dicembre 2017, con facoltà della parte ricorrente di estrarne copia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

Michele Pizzi, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE
Claudio Rovis

IL SEGRETARIO